Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 novembre 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 19 NOVEMBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali: 5 % « Ferrovie dello Stato »; 5 % (Legge 30 dicembre 1960 - n. 1676); 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 5,50 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 5,50 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % garantite dallo Stato - « Diciottennale »; 6 % (Legge 30 dicembre 1960 - n. 1676); 6 % (D. L. 11 novembre 1964 - n. 1121); 6 % (Legge 27 ottobre 1965 - n. 1200); 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato - « A »; 6 % garantite dallo Stato - « B »; 6 % garantite dallo Stato - « C » effettuate il 10 novembre 1969.

(10835)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 21 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1969, registro n. 26 Difesa, foglio n. 147.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare *« alla memoria »* per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

GRUNET Olivier di Augusto, classe 1920, da Soulac sur Mèr (Gironde-Francia). — Patriota francese fuggito dalla prigionia, entrava in Italia e chiedeva di poter combattere con le formazioni partigiane operanti nel Piemonte. Fin dall'inizio partecipava a numerose, rischiose azioni mettendo in luce particolari doti di combattente e di capo. Incaricato, quale comandante di distaccamento, di tenere una posizione-chiave, si batteva fieramente contro un battaglione nemico, contrattaccando infine — benchè ferito — alla testa dei suoi uomini, obbligando l'avversario prima a retrocedere e ponendolo quindi in rotta completa con gravi perdite. In numerose altre azioni, sia contro carri armati, sia contro reparti nemici sempre superiori in uomini e mezzi, faceva rifulgere le sue qualità di mente e di cuore, nonchè l'ideale di libertà di cui era dotato. Allorchè vedeva spuntare la radiosa alba della Vittoria, veniva colpito a morte durante la liberazione di una grande città, immolando generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Piemonte, 2 febbraio 1944-30 aprile 1945.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BARDUCCI Colombo di Agostino, classe 1919, da Cesena (Forlì). — Giovane partigiano dotato di alto entusiasmo, sempre primo a lanciarsi ove maggiore era il pericolo ed ultimo a ritirarsi, si imponeva all'ammirazione dei commilitoni e dei superiori per l'ardore e l'audacia posta nelle varie, ardite azioni alle quali partecipava, procurando notevoli perdite al nemico. Catturato di sorpresa, sopportava con fede adamantina sevizie e torture inumane senza profferire verbo che potesse nuocere alla causa della libertà, sacrificando la sua ardente giovinezza agli alti ideali di onore e di Patria. — Cesena (Forlì) 15 gennaio 1944-22 agosto 1944.

BENETTI Enea di Lazzaro, classe 1921, da Fossoli (Modena). — Fiera tempra di partigiano combattente, si imponeva, con il coraggio e l'ardore che lo animavano, all'ammirazione dei commilitoni in numerosi, duri combattimenti. Nel corso di una rischiosa azione quando la stessa sembrava già portata brillantemente a termine, affrontava decisamente, da solo con il suo mitra, un gruppo nemico sopraggiunto a bordo di un auto, costringendolo con il suo ardire alla resa ma restando colpito a morte. Suggellava così, con l'estremo sacrificio, una vita densa di generosa dedizione alla libertà della Patria. — Gargallo (Carpi - Modena), 23 gennaio 1945.

BERGAMI Alfredo di Aristide, classe 1920, da Bologna. — Ufficiale subalterno dell'Esercito, entrato tra i primi all'armistizio nelle formazioni partigiane della zona, subito si distin-

gueva per capacità organizzativa e per elevate doti di fervente animatore e trascinatore di uomini. Nel corso di un duro combattimento contro preponderanti forze nemiche tese ad espugnare da più giorni la posizione tenuta dal reparto al suo comando, vistosi infine nell'impossibilità di poter ancora validamente resistere, ordinava ai suoi uomini di ripiegare rimanendo da solo in posto per alcune ore a fronteggiare l'irruenza avversaria finchè, colpito mortalmente, immolava generosamente la sua vita per la causa della libertà della Patria. — Monte Carzolano, 14 agosto 1944.

BIGLIARDI Eugenio fu Carlo, classe 1924, da S. Polo d'Enza (Reggio Emilia). — Giovane combattente della libertà animato da alto sentimento del dovere, partecipava a numerose azioni, distinguendosi per capacità ed entusiasmo. Durante un servizio di vedetta in una posizione presidiata dai partigiani, accortosi, alle prime luci, di una grossa infiltrazione nemica che minacciava l'intero presidio e vistosi nel contempo accerchiato, sparava — come d'intesa — varie raffiche di mitra per avvertire del grave pericolo, pur sicuro di chiudersi in tal modo ogni via di scampo. Subito individuato e colpito a morte, sacrificava così, generosamente, la sua giovane esistenza per gli ideali di libertà e amor di Patria. — Tramonto di Solignano (Parma), 17 dicembre 1944.

BISI Geminiano fu Giulio, classe 1921, da Novi di Modena (Modena). — Combattente di eccellenti capacità, organizzatore instancabile del movimento partigiano della sua zona, durante dieci mesi di intensa ed aspra lotta contro un avversario preponderante in uomini e mezzi, e teso alla sua cattura, portava a termine, con pochissimi uomini e spesso da solo, brillanti, audacissime azioni che provocavano al nemico ingenti perdite. Arrestato insieme al padre e al fratello e sottoposto a perfide torture perchè palesasse nomi e luoghi, sopportava stoicamente ogni sevizia senza profferire parola alcuna finchè veniva fucilato unitamente al padre. Fulgido esempio di dedizione alla causa della libertà della Patria. — Modena, 29-30 luglio 1944.

BISI Mario di Giovanni, classe 1911, da Ferrara. — Combattente ed animatore delle prime formazioni partigiane della zona, nominato capo di stato maggiore di brigata partigiana per le sue elevate doti di organizzatore intelligente e capace, partecipava alla lotta portando a termine brillanti missioni che infliggevano all'avversario ingenti perdite in uomini e materiali. Catturato in una insidiosa azione e sottoposto dal nemico a feroci torture per conoscere i nomi dei capi partigiani e le zone delle loro attività, affrontava la morte con forte animo nel nome dell'onore e della libertà della Patria. — Ferrara, 21-22 agosto 1944.

CABASSI Alessandro di Emilio, classe 1925, da Mantova. — Giovanissimo, di alto ingegno e di nobile carattere, fuggiva da casa per arruolarsi nella formazione partigiana della zona, dedicando alla lotta per la resistenza la sua vibrante passione, il suo profondo senso di italianità. Catturato e torturato, nulla usciva dalla sua bocca se non parole di fede per i commilitoni e di sdegno per il nemico. Condannato a morte e condotto davanti al plotone di esecuzione, rivolgeva ai suoi giustizieri parole ardenti e fiere che li rendevano, al momento di far fuoco, così indecisi da costringere il loro comandante a sparare direttamente con la sua pistola sull'eroico combattente. Con l'olocausto della sua giovane vita confermava così i suoi alti ideali di libertà e di amore per la Patria. — Udine, 26 ottobre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BALDUCCI Enzo di Domenico, classe 1921, da Imola (Bologna). — Ufficiale subalterno dell'Esercito, prendeva attivissima parte alla lotta di resistenza imponendosi all'ammirazione dei commilitoni per abnegazione, coraggio e fede nell'ideale supremo della libertà. Nel corso di una importante missione, mentre approntava una bomba mina, perdeva la vita per lo scoppio prematuro del micidiale congegno. — Bologna, 18 aprile 1945.

CAIUMI Lauro di Gemello, classe 1920, da Soliera (Modena). — Giovane operaio entrato a far parte delle locali formazioni partigiane, subito si distingueva per le alte doti di organizzatore e di temerario combattente, guidando i suoi uomini nella dura lotta di liberazione con la parola e con l'esempio. Ancora convalescente per ferita riportata in un precedente combattimento, partecipava a più azioni infliggendo al nemico sensibili perdite finchè, nel corso di una rischiosa azione di sorpresa per la quale — pur menomato nelle sue condizioni fisiche — si era offerto volontario, cadeva dopo un'epica lotta. Valido esempio di dedizione al dovere fino al supremo sacrificio — Soliera (Modena), 13 novembre 1944.

(10333)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969, n. 800.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Manfredonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che il comune di Manfredonia (Foggia) gestisce l'ospedale civile del predetto comune;

Visto il decreto del medico provinciale di Foggia in data 14 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Manfredonia è stato classificato ospedale generale di zona;

Visto il verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono esser trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Manfredonia (Foggia), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto, è costituito da:

a) terreno di mq. 16.347 sito nel comune di Manfredonia a monte di via Isonzo, tra via Stella e via dell'Arcangelo, riportati in catasto al foglio 143-*c*, particella 1321 p. e 4402 p., per un valore approssimativo di L. 147.123.000;

b) edificio adibito a sede dell'ospedale civile, edificato sul terreno di cui al precedente punto *a*), composto da un piano seminterrato, da un piano rialzato, da un primo e secondo piano, le cui caratteristiche plano-distributive sono indicate nella relazione e nelle planimetrie allegate al verbale della commissione in premessa indicata, per un valore approssimativo di L. 195.279.100;

c) beni mobili costituiti da attrezzature, arredi, ecc., specificamente elencati nell'allegato al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 65.048.430;

d) fondo di dotazione, costituito dalla somma di L. 50.000.000, esistente presso il tesoriere comunale « Banco di Napoli » su apposito conto.

Il medico provinciale di Foggia, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. **801.**

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 801. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato consistente in titoli azionari per un importo di L. 100.000.000, disposto dal defunto sig. Giacomo Tiziano Eligio Ottolini, con testamento olografo del 10 aprile 1965, pubblicato con verbale a rogito dott. Augusto Bernasconi De Luca, notaio in Milano, in data 30 agosto 1967, n. 21534 di repertorio, n. 6518 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 23. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1969.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Ghemme » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Ghemme », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Ghemme » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1968, numero 294;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Ghemme » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1969.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1969, con la denominazione di origine controllata « Ghemme » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Ghemme ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Ghemme » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Art. 5.

Al vino « Ghemme » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui al primo comma, possono essere commer-

cializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1969

SARAGAT

SEDATI — MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1969
Registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 64

Disciplinare di produzione del vino « Ghemme »

Art .1.

La denominazione di origine controllata « Ghemme » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Ghemme » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Nebbiolo (Spagna), dal 60 all'85 %;
Vespolina dal 10 al 30 %;
Bonarda novarese (Uva rara) fino ad un massimo del 15 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio comunale di Ghemme e la parte del territorio comunale di Romagnano Sesia denominata Mauletta racchiusa tra i seguenti confini: a sud il confine comunale; ad ovest la strada provinciale della Valsesia e la strada statale 142; a nord-ovest ed a nord la strada statale n. 142; a nord ed a nord-est la strada comunale della cascina Vallone, la strada della Mauletta e la strada che dalla frazione Mauletta raggiunge il torrente Strona; ad est il torrente Strona fino al confine comunale.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Ghemme » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli esposti a nord.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Ghemme » non deve essere superiore ai q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni e l'invecchiamento siano effettuati nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Novara.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Ghemme » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per avere diritto alla denominazione ad origine « controllata » il vino « Ghemme » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno quattro anni e conservato, per almeno tre anni di detto periodo, in botti di legno di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Ghemme » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granata;
odore: profumo caratteristico di violetta, fine e gradevole;
sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
estratto secco netto minimo: 21 per mille;
acidità totale minima: 6 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale o l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Ghemme » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Ghemme » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÍ

(10860)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Acciaieria e ferriera del Caleotto di Lecco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2, 3, 11 e 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario del fondo adeguamento pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la corresponsione dell'assegno speciale di prepensionamento;

Considerato che la ditta Acciaieria e ferriera del Caleotto di Lecco (Como) ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui alcuni operai dipendenti sono licenziati in quanto anziani;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dalla suddetta legge in favore degli operai licenziati, che abbiano compiuto 57 anni di età se uomini e 52 anni di età se donne, dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai licenziati, che abbiano compiuto 57 anni di età se uomini e 52 anni di età se donne, dipendenti dalla ditta Acciaieria e ferriera del Caleotto di Lecco (Como), del trattamento previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(10862)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Spresiano Parchetti di Spresiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Spresiano Parchetti di Spresiano (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla società sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla S.p.a. Spresiano Parchetti di Spresiano (Treviso) del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 aprile 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(10863)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta S.E.F. - Società esercizio fornaci di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta S.E.F. - Società esercizio fornaci di Ferrara ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta S.E.F. - Società esercizio fornaci di Ferrara del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 dicembre 1968 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(10864)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche di Trento ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche di Trento del trattamento previsto dallo art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 giugno 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(10861)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1969.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata all'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmaceutico Lucianna del dottor Nicola Perrino, sita in Ceglie Messapico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 395 in data 20 dicembre 1955, con il quale la ditta Laboratorio farmaceutico Lucianna del dott. Perrino Nicola fu autorizzata a produrre nella propria officina sita in Ceglie Messapico (Brindisi) via Giuseppe Antelmi, 37, specialità medicinali limitatamente alla specialità « Unguento Lucianna »;

Vista la nota in data 10 ottobre 1969, con la quale il titolare della ditta predetta ha comunicato che intende rinunciare all'autorizzazione rilasciata all'officina farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, modificato rispettivamente dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata all'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmaceutico Lucianna del dott. Perrino Nicola sita in Ceglie Messapico (Brindisi), via Giuseppe Antelmi, 37, con decreto A.C.I.S. n. 397 in data 20 dicembre 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Brindisi è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 25 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(10707)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

464° elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 20 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 376, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Cecchinato », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, rilasciata originariamente per la durata di anni venti con decreto ministeriale 2 settembre 1960 al sig. Giorgio Cecchinato e con successivo decreto ministeriale 9 agosto 1963, intestata alla signora Bertha Peyer vedova Cecchinato ed ai signori Pietro Cecchinato ed ai di lui figli Antonio, Maria e Marcella Cecchinato, è intestata, con effetto decorrente dalla data del presente decreto, alla signora Bertha Peyer vedova Cecchinato per una metà, ed al sig. Gildo Fracassi, per l'altra metà, rappresentati dal sig. Cesare De Maria, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 1° settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 375, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della società Terni - Società per l'industria e l'elettricità, con sede in Roma, alla concessione del giacimento di sabbie ferrifere denominata « Ladispoli », sita in territorio dei comuni di Santa Marinella e Cerveteri, provincia di Roma.

Decreto ministeriale 2 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1969, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 385, con il quale al sig. Emilio Forte, domiciliato in Castelforte, provincia di Latina, è rilasciata, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Caracciolo S. Antonio », sita in territorio del comune di Castelforte, provincia di Latina.

Decreto ministeriale 15 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1969, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 133, con il quale ai signori Aldo e Gino Buja, rappresentati dal primo, residente in Abano Terme, provincia di Padova, è rilasciata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale sita in località denominata « Romana », in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova

Decreto ministeriale 15 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1969, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 134, con il quale ai signori Aldo Barillari, Ida Pezzato vedova Barillari, Antonio Garon e Nerina Turetta in Rossato, tutti rappresentati dal primo, residente in Abano Terme, provincia di Padova, è rilasciata, per la durata di anni venti dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale sita in località denominata « Fonti Colli Euganei », in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 10 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Napoli il 5 luglio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale alla ditta Anna Paeschke, con sede in Casamicciola Terme, provincia di Napoli, è accordata la proroga della concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua termo-minerale denominate « Via Nizzola », sita in località omonima in territorio del comune di Casamicciola Terme, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci a decorrere dal 18 giugno 1968.

Decreto del prefetto della provincia di Vicenza 13 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Venezia il 27 agosto 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 39, con il quale alla società a r.l. Fonti di Valli del Pasubio, con sede in Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, è accordata la concessione dell'acqua minerale della sorgente ubicata in località Baratti, denominata « Sorgente Alba », in territorio del comune di Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Pisa 20 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Firenze il 10 luglio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale la concessione per acqua minerale denominata « Corona », sita nel territorio del comune di S. Giuliano Terme, provincia di Pisa, è prorogata per la durata di anni dieci a decorrere dal 1° gennaio 1969 a favore della ditta Flaminio Reali & Figli, costituita dai fratelli Ciali, Aldo e Paolo Reali del fu Flaminio, sedente in S. Giovanni alla Vena, comune di Vicopisano, provincia di Pisa.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 28 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Napoli il 18 settembre 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 5, con il quale alla Società per azioni Mineraria Montevergine, con sede in Lecce, è accordata la concessione mineraria per la coltivazione del giacimento di bauxite denominato « Otranto 2° », sito in territorio del comune di Otranto, provincia di Lecce, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Firenze 23 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Firenze il 7 agosto 1969, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 6, con il quale la concessione per marna da cemento denominata « Montecchio II », sita nel territorio comunale di Chiusi della Verna, provincia di Arezzo, è prorogata per la durata di anni quindici a decorrere dal 23 luglio 1968 a favore della Società azionaria Centrale Cementerie Italiane - S.A.C.C.I., avente sede a Firenze.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 28 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Torino il 23 agosto 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 15, con il quale al sig. Maritano Costantino, residente a Giaveno, provincia di Torino, è concessa per la durata di anni quattro a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare il giacimento di argilla per laterizi esistente nella particella catastale n. 334 del F. 57 del comune di Giaveno, ubicata in località « Ronchi ».

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 14 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Torino il 23 agosto 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 16, con il quale alla Società per azioni S.P.E.S., con sede in Torino, è concessa per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare il giacimento di gesso esistente nelle particelle catastali nn. 218 e 223 del f. XII del comune di Montiglio, provincia di Asti, ubicate in località « Vastapaglia ».

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 25 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Milano il 18 settembre 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 127, con il quale la concessione mineraria di talco sita in località « Ponticelli di Riva Franscia » del territorio del comune di Lanzada, provincia di Sondrio, accordata con decreto distrettuale 9 febbraio 1959 alla società mineraria Valle Spluga, con sede in Novate Mezzola, provincia di Sondrio, viene prorogata per la durata di anni dieci a decorrere dall'8 febbraio 1969.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 10 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Milano il 16 settembre 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 126, con il quale la concessione mineraria di talco sita in località « Largone Superiore », del territorio del comune di Lanzada, provincia di Sondrio, accordata con decreto distrettuale 14 giugno 1960 e successivamente ampliata con decreto distrettuale 21 agosto 1968 alla Industria mineraria italiana I.M.I. del rag. C. Fabi, con sede in Milano, viene prorogata per la durata di anni venti a decorrere dalla data del 13 giugno 1970.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 13 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Milano il 18 settembre 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 128, con il quale alla Cementeria di Cassago - S.A.S. di A. Bongiasca & C., con sede in

Milano, è accordata la concessione per marna da cemento denominata « Rio Gambaione 2° », sita in territorio dei comuni di Cassago Brianza, Bulciago, Barzago, Cremella, Nibionno e Costa Masnaga, provincia di Como, risultante dalla unificazione delle concessioni « Rio del Gambaione » e « S. Stefano », per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Genova 12 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Firenze il 28 agosto 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 6, con il quale alla Società per azioni del Turchino, con sede legale in Campoligure, provincia di Genova, rappresentata dall'amministratore unico rag. Francesco Repetto, è accordato, a decorrere dalla data del decreto stesso, l'ampliamento da Ha. 166,61,24 ad Ha. 566, dell'area della concessione della facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale nella località « Monte Bellavista », nel territorio del comune di Campoligure, provincia di Genova.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 28 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Torino il 30 settembre 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 17, con il quale alla ditta Francesco Possio, con sede in Lanzo Torinese, è conferita, per la durata di anni quindici dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per talco nella località denominata « Brunetta », sita in territorio dei comuni di Cantoira e Monastero di Lanzo, provincia di Torino.

(10645)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Naturno

Con decreto 5 febbraio 1969, n. 934 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente tratto del vecchio alveo del fiume Adige, segnato nel catasto del comune di Naturno (Bolzano) al foglio n. 15 di complessivi mq. 1782, alle nuove p.f. 3398/3, 3398/4, 448 e 3388/18 ed indicate nella planimetria rilasciata il 29 luglio 1965 in scala 1:2880 e vistata dall'ufficio del catasto fondiario di Merano, con annessa planimetria in scala 1:500; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10642)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione nel settore dei semi oleosi: girasole: campagna di commercializzazione 1968-1969 e 1969-1970; colza e ravizzone: campagna di commercializzazione 1969-1970.

Dal 25 agosto 1969 al 31 agosto 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.680, per girasole U.C. 10.300;

Dal 1° settembre 1969 all'8 settembre 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.805, per girasole U.C. 10.150;

Dal 9 settembre 1969 al 15 settembre 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.805, per girasole U.C. 10.150;

Dal 16 settembre 1969 al 17 settembre 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.500, per girasole U.C. 9.820;

Dal 18 settembre 1969 al 21 settembre 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.050, per girasole U.C. 9.820;

Dal 22 settembre 1969 al 28 settembre 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.175, per girasole U.C. 9.264;

Dal 29 settembre 1969 al 30 settembre 1969, per colza e ravizzone U.C. 9.610, per girasole U.C. 9.433;

Dal 1° ottobre 1969 al 5 ottobre 1969, per colza e ravizzone U.C. 9.610, per girasole U.C. 7.780.

N.B. — U.C. = unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(10697)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1969, registro n. 12 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 56, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto collettivamente, in data 30 giugno 1965, dai dottori Capone Dario, Lupo Pasquale, Gimbo Placido, Turchi Alessandro, Tauro Giacomo, Cataldi Giuseppe e Foradori Vittore, avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 16 gennaio 1965, n. 3147 Ris., relativo alla reiezione dell'istanza di reiterazione del beneficio previsto dall'art. 19 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.

(10696)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A-214 del 17 ottobre 1969, relativa alle « garanzie bancarie attive ».

(10695)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dei prodotti esplodenti denominati « pioggia luminosa mignon » e « petardino per tiro a segno »

I prodotti esplodenti denominati « pioggia luminosa mignon » e « petardino per tiro a segno », fabbricati dalla Société Pyragric di Rillieux (Francia), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti rispettivamente nella categoria V, gruppo *C* e nella categoria IV dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(10643)

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Circello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.289.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10788)

Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Molinara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.451.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10789)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di San Marcellino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.553.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10790)

Autorizzazione al comune di Campagna Lupia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Campagna Lupia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.134.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10791)

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1969, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.310.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10792)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1969, il comune di Ancona viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 2.119.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(10793)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1969, il comune di Seminara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.332.992, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10794)

Autorizzazione al comune di Basciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Basciano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.001.528, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10836)

Autorizzazione al comune di Massa d'Albe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Massa d'Albe (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.936.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10837)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Castel di Ieri (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.311.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10838)

Autorizzazione al comune di Vastogirardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Vastogirardi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.352.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10839)

Autorizzazione al comune di Trivento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Trivento (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.701.102, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10840)

Autorizzazione al comune di Colle d'Anchise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Colle d'Anchise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.727.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n .51.

(10841)

Autorizzazione al comune di Castelmauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Castelmauro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.838.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10842)

Autorizzazione al comune di Boroneddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Boroneddu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10843)

Autorizzazione al comune di Allai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Allai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10844)

Autorizzazione al comune di Oria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, il comune di Oria (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 229.443.812, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10845)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di direttore nella scuola elementare per ciechi funzionante presso l'Istituto di Cagliari

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 29 ottobre 1960, n. 1396, concernente la istituzione di un ruolo nazionale dei direttori delle scuole elementari per ciechi e la tabella organica allegata;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo e insegnante;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, e tenuto conto in particolare delle disposizioni, in quanto applicabili al presente concorso, previste in favore degli invalidi e degli altri aventi diritto;

Considerato che attualmente risulta vacante il posto di direttore delle scuole elementari funzionanti presso l'Istituto per ciechi di Cagliari;

Veduto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione del citato istituto per ciechi, in merito all'opportunità di procedere alla emanazione del bando di concorso, al fine di coprire con personale di ruolo il posto di direttore attualmente vacante;

Considerato che il precedente concorso bandito con decreto ministeriale 10 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1966, registro n. 98, foglio n. 315, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1967, è andato deserto per mancanza di candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando;

Considerata la necessità di un regolare funzionamento delle scuole elementari annesse al predetto istituto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e titoli al posto di direttore in prova delle scuole elementari per ciechi annesse all'Istituto per ciechi di Cagliari (coeff. 522).

Al concorso di cui al precedente comma possono partecipare:

a) gli insegnanti elementari che abbiano, almeno da tre anni, alla scadenza del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti, oltre che del diploma conseguito presso la scuola statale di metodo «Augusto Romagnoli» di Roma, di specializzazione per gli educatori dei ciechi, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) diploma di materie letterarie, in pedagogia o in filosofia rilasciato dai soppressi istituti di magistero;

b) gli insegnanti elementari provvisti di diploma conseguito presso la scuola statale di metodo «A. Romagnoli» di Roma, di specializzazione per gli educatori dei ciechi, anche se non forniti di uno dei titoli di studio elencati al n. 1), 2) e 3) della precedente lettera *a*), purchè abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo nelle scuole elementari.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 1 intendono partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditorato agli studi della provincia di titolarità, entro e non oltre sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta da bollo, intestata al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, divisione IV, Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

e) l'eventuale stato di cecità (si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare di:

non avere subito condanne penali e di non avere carichi pendenti a loro carico;

essere in possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titoli di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, la sede.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, nonchè le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

La data di arrivo della domanda è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che comunque pervengano al provveditorato agli studi oltre il termine sopraindicato.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta una della dichiarazioni indicate al terzo comma dell'art. 2.

Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma quarto.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengano direttamente al Ministero, quale ne sia il motivo.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

Art. 3.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o del provveditorato agli studi.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Trasmissione delle domande al Ministero

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore agli studi invierà al Ministero, Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV, le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale

e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitare le funzioni.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica.

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *B*).

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate 6 ore.

Le prove scritte e orali avranno luogo nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove scritte e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili al Ministero stesso.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) il libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti.

E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario di lingua italiana, purchè esclusivamente linguistico, per la prova di cultura generale: testi di legge, privi di qualsiasi commento e di note introduttive e interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

I candidati privi della vista svolgeranno le prove scritte dettando il testo degli elaborati ad un amanuense scelto dal provveditore agli studi di Cagliari tra il personale di carriera esecutiva dell'ufficio scolastico provinciale.

Art. 7.

La commissione giudicatrice sarà composta in conformità di quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, della legge 29 ottobre 1960, n. 1396.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

Il punteggio complessivo è determinato sommando ai voti riportati rispettivamente nelle prove scritte e nella prova orale, il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, divisione IV, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti, redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Graduatoria

Art. 10.

Sarà formata dalla commissione giudicatrice la graduatoria di merito secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo, di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando, riportato da ciascuno dei candidati.

La graduatoria sarà compilata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza di ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1 o copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) diploma di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista, in originale o in copia autentica, o documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante la sana costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati minorati della vista il certificato medico dovrà chiaramente indicare lo stato di cecità assoluta o il grado di minorazione visiva.

La cecità non costituisce motivo di esclusione.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione diversa dalla cecità questa dovrà essere specificamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Nomina

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati direttori delle scuole elementari per ciechi in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo speciale nazionale dei direttori delle scuole elementari per ciechi, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1969
Registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 224

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA ORALE

Pedagogia, filosofia, didattica

1) La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2) Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento all'educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati. La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva, alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale. Problemi di psicologia dell'età evolutiva. Problemi socio-economici e problemi scolastici:

a) elementi dei metodi educativi più idonei alla formazione della personalità od alla preparazione professionale dei ciechi;

b) il pensiero pedagogico degli scrittori e degli educatori che hanno favorito, con la loro opera, lo sviluppo dell'istruzione dei non vedenti;

c) vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche. Unità e differenziazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina scelta. I programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essi affrontati;

d) elementi essenziali della didattica speciale in atto nelle scuole per ciechi;

e) vita scolastica nell'Istituto per ciechi. Organizzazione del tempo libero;

f) i programmi d'insegnamento nelle scuole elementari per ciechi dal 1924 ad oggi;

g) conoscenza dell'uso del materiale didattico per le scuole dei ciechi;

h) conoscenza delle principali organizzazioni che operano nel settore dei minorati della vista;

i) sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente;

l) conoscenza di un'opera di Augusto Romagnoli riguardante la educazione dei ciechi.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano, la Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami. Libri di testo. Biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica. Arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del Patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola

i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi di urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quella del fanciullo e la loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giuochi, sport.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei programmi connessi con tale insegnamento.

(10550)

MINISTERO DELLA SANITA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1969, registro n. 4, foglio n. 98, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 19 aprile 1969, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 1° luglio 1969 n. 485/S.G. con la quale è stato designato presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato dott. Leoluca Longo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Longo dott. Leoluca, consigliere di Stato.

Membri:

Angelillo prof. Bruno, direttore dell'istituto d'igiene di Napoli;

Baschieri prof. Lidio, docente di patologia e clinica medica dell'Università di Pisa;

Paoletti dott. Francesco, medico provinciale capo;

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo.

Segretario:

Cipolletta dott.ssa Mirella, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove di lingue a fianco di ciascuno indicate:

Berardi prof. Silverio: inglese, tedesco;

Cicchitelli prof.ssa Maria: francese, spagnolo.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopra citato

decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa presunta di L. 800.000, graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1969
Registro n. 8, foglio n. 57

(10551)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Livorno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Livorno;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Livorno, nell'ordine appresso indicato:

1.	De Lisi dott. Leonardo	punti	95,02	su 132
2.	Rianò dott. Enrico	»	92,68	»
3.	Tarabini dott. Lodovico	»	91,78	»
4.	Cirillo dott. Alfonso	»	91,70	»
5.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	88,55	»
6.	Caporusso dott. Domenico	»	88,21	»
7.	Di Conza dott. Beniamino	»	87,55	»
8.	Silvano dott. Guido	»	86,10	»
9.	Graziani dott. Marcello	»	86,02	»
10.	Cantanna dott. Pietro	»	84,54	»
11.	Albi Marini dott. Muzio	»	83,72	»
12.	Gracili dott. Rino	»	83,39	»
13.	Di Filippo dott. Costanzo	»	77,07	»
14.	Armocida dott. Rocco	»	76,84	»
15.	Lo Iacono dott. Domenico	»	76 —	»
16.	Ferri dott. Pasquale	»	75,18	»
17.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	74,86	»
18.	Guerrieri dott. Domenico	»	74,37	»
19.	Fornaciari dott. Raul	»	73,48	»
20.	Di Pietrantonio Saverio	»	72,18	»
21.	Pieschi dott. Antonio	»	71,45	»
22.	Giannetti dott. Giunio	»	70,70	»
23.	Ronza dott. Vincenzo	»	70,59	»
24.	Lugli dott. Giuseppe	»	70,21	»
25.	Palatiello dott. Vincenzo	»	69,69	»
26.	Montefusco dott Gerardo	»	69,50	»
27.	Tollis dott Aldo	»	68 40	»
28.	Oddone dott. Francesco	»	68,08	»
29.	Bonadio Giuseppe	»	67,98	»
30.	Colia dott Giuseppe	»	67,16	»
31.	Simeone dott. Mariangelo	»	66,86	»
32.	Luciani dott. Antonio	»	66,80	»
33.	Rossi Eugenio	»	62,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(10684)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno - anno accademico 1969-70.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto interministeriale in data 18 marzo 1969, n. 5158, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosessanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo, da assegnare centoventi al Corpo di stato maggiore e quaranta ai corpi tecnici (genio navale ed armi navali) - Anno accademico 1969-70, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1969, registro n. 14 Difesa - pers. mil., foglio n. 369;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosessanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina militare, da assegnare centoventi al Corpo di stato maggiore e quaranta ai corpi tecnici (genio navale ed Armi navali) - Anno accademico 1969-70:

Cap. vasc. de Ferrante Luigi, presidente;

Cap. freg. Clara Giovanni, membro fisso;

T. col. G.N. Gaddi Fernando, membro fisso;

T. col. A.N. Pedri Tiberio, membro aggregato per la matematica;

Giuliano prof. Landolino, membro aggregato per la matematica;

Ghelardoni prof. Giuseppe, membro aggregato per la matematica;

Politi prof. Giuseppe, membro aggregato per la matematica;

Tollemache prof Federico, membro aggregato per la cultura generale e le lingue estere;

Francardi prof. C.A.(r) Emilio, membro aggregato per la cultura generale e le lingue estere;

Milo dott. Bruno, direttore div., segretario senza voto.

Nel caso di impedimento di qualche membro della commissione sono nominati membri supplenti il T. col. G.N. Silvano Ferrini ed il professore Gennaro Giannuzzi.

Ai componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa sarà imputata al cap. 1034 dell'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1969
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 233

(10700)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di professore straordinario di elettroacustica e localizzazione subacquea nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 38 in data 20 settembre 1969 (data di pubblicazione 16 ottobre 1969) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 42 Difesa, foglio n. 262, riguardante l'esito del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettroacustica e localizzazione subacquea nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 24 febbraio 1968.

(10886)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1003 del 28 marzo 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1968;
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Viterbo;
Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dal collegio delle Ostetriche della provincia ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Moscatelli dott. Mario, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
Realmuto dott. Antonino, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Latina;
Tavella dott. Antonio, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale grande degli Infermi di Viterbo;
Trua dott. Raffaele, specialista in ostetricia e ginecologia;
Cappelli Clara, ostetrica condotta.

Segretario:

Ricci dott. Enzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo presso l'ufficio del medico provinciale, e le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 21 ottobre 1969

Il medico provinciale: CORDA

(10629)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 8034 e n. 8035 in data 31 agosto 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1967;
Vista la nota in data 27 settembre 1969 del comune di Petina con la quale si dà comunicazione della rinunzia del dott. Mascia Gregorio alla condotta medica di quel comune;
Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Mascia Gregorio;
Considerato che il dott. Bruzzese Tristano, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bruzzese Tristano è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Petina.

Il sindaco del comune di Petina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 29 ottobre 1969

Il medico provinciale: GALLO

(10622)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2357 in data 30 aprile 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti al 30 novembre 1968;
Rienuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Parma, dall'ordine provinciale dei medici di Parma e dalle amministrazioni interessate;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968 n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Anzalone dott. Costantino, vice prefetto della provincia di Parma;
Vetere prof. dott. Carlo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Malchiodi prof. Carlo direttore dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Parma;
Migone prof. Luigi, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Parma;
Franceschi dott. Niso, medico condotto del comune di Polesine P.se.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Giuseppe Messina, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo dei comuni interessati.

Parma, addì 28 ottobre 1969

Il medico provinciale: ROBERTI

(10630)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2413/Amm. in data 18 aprile 1968. con il quale. viene indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 marzo 1968;

Visto il proprio decreto n. 1651/6-Amm. in data 29 marzo 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 1754/6-Amm. in data 29 marzo 1969, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopraindicato;

Considerato che il vincitore e gli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria hanno rinunziato alla nomina alla 2ª condotta medica del comune di Isola del Giglio;

Considerato pertanto che deve procedersi alla assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Polli Luigi ha indicato in ordine di preferenza la suddetta 2ª condotta del comune di Isola del Giglio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Polli Luigi è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di Isola del Giglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 24 ottobre 1969

Il medico provinciale: FINIZIO

(10624)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1972 in data 27 maggio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1967, bandito con decreto del veterinario provinciale n. 638 dell'11 marzo 1968;

Visto il proprio decreto n. 1972 del 27 maggio 1969, con il quale, sono state assegnate le condotte veterinarie ai concorrenti risultati vincitori;

Vista la lettera in data 8 ottobre 1969 con la quale il dott. Costante Baldrighi, vincitore della condotta consorziale veterinaria di Gozzano ed Uniti, dichiara di rinunciare alla nomina;

Tenute presenti le preferenze indicate nelle domande di partecipazione al concorso predetto dai concorrenti risultati idonei e che seguono immediatamente nella graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoindicato veterinario è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa ed assegnato alla sede a fianco indicata:

Sacchi Giuseppe, consorzio veterinario di Gozzano ed Uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 23 ottobre 1969

Il veterinario provinciale: MENA

(10635)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Alessandria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1079/69 in data 26 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 giugno 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Alessandria;

Considerato che il componente dott. Leonello Urbanelli per cause di forza maggiore è impossibilitato a proseguire i lavori della commissione stessa;

Ritenuto di dover procedere con carattere d'urgenza alla sua sostituzione;

Sentito il Ministero della sanità;

Visto l'art. 8, ultimo comma, del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

In sostituzione del dott Leonello Urbanelli, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità, è nominato quale componente della commissione di cui in premessa il dott. Andrea Regis, veterinario provinciale superiore, titolare dell'ufficio veterinario provinciale di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, rimarrà affisso all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Alessandria e del comune interessato.

Alessandria, addì 10 novembre 1969

Il veterinario provinciale: ARNEODO

(10833)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.